

07.04.2026

"Gli effetti della concessione abusiva di credito sul contratto di finanziamento e il concordato preventivo con fusione dell'affittuaria"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi degli effetti della concessione abusiva di credito sul contratto di finanziamento e del concordato preventivo con fusione dell'affittuaria.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

La concessione abusiva del credito non rende nullo il contratto tra banca e società

Crisi d'impresa

L'orientamento del tribunale di Milano in linea con alcune sentenze di Cassazione

Per incidere sulla validità la disposizione deve avere in primis valore prescrittivo

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Secondo la concezione tradizionale accolta dalla giurisprudenza, la concessione abusiva di credito si configura ogni volta che la banca eroga il prestito pur sapendo che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile. Da alcuni anni parte della giurisprudenza di merito, sull'onda di alcuni precedenti di legittimità (Cassazione, 16/06/2020; Cassazione, 4/7/2024), ritiene che, tra gli effetti della concessione abusiva di credito, non vi siano soltanto effetti risarcitori a carico della banca, ma anche conseguenze sul contratto stipulato tra banca finanziataria e impresa in crisi (di cui la banca avrebbe consapevolmente dell'insolvenza al momento della stipula), che sarebbe nullo per violazione di norme imperative, dell'ordine pubblico o del buon costume.

Tra le ultime pronunce in senso contrario merita di essere segnalata la decisione adottata dal Tribunale di Milano (sentenza del 20 gennaio 2025), che - in un giudizio di opposizione allo stato passivo - si è soffermata sui profili di validità dei contratti di finanziamento bancari, nonché sui presupposti per assicurare un adeguato sostegno finanziario anche all'imprenditore in stato di crisi.

Per i giudici l'estensione indiscriminata della nullità potrebbe impattare sulla sicurezza dei traffici giuridici

Il caso trae origine dall'opposizione al passivo promossa dalla banca contro il diniego dell'ammissione al passivo del credito derivante dai prestiti erogati alla debitrice. Finanziamenti ritenuti illecitamente concessi dal giudice per aver determinato - in assenza di un adeguato approfondimento da parte dell'ente erogatore relativamente al merito creditizio - la prosecuzione delle attività di una società già in stato di decadenza.

L'orientamento dei giudici

Il collegio milanese ha ripercorso i principi generali affermati dalle Sezioni unite (sentenza 3370/2022), ribadendo che eventuali politiche censite nel corso del processo di verifica del merito creditizio cui la banca è tenuta non incidano sulla validità del relativo contratto, in assenza di un'esplicita previsione normativa in tal senso. Inoltre, sempre secondo i giudici milanesi, nemmeno potrebbe configurarsi, in questo caso, un'ipotesi di nullità virtuale - che colpisce quel contratto che violi le norme imperative, anche in assenza di un'esplicita previsione - attesa l'estraneità rispetto a questa categoria delle regole di condotta nella fase pre-contractuale ed esecutiva del contratto. Il diritto, ad avviso dei giudici milanesi, ha la sua ragion d'essere nel caso di una disposizione, per essere imperativa, deve disciplinare in modo esauriente - e prima di ogni valutazione incrementale alla natura dell'interesse protetto - il contenuto essenziale del contratto. Affinché possa rilevare ai fini della nullità, la norma, prima di essere imperativa, deve essere prescrittiva di un contenuto specifico ed essenziale, la cui mancanza - in questo caso - rende nullo il contratto.

Il collegio milanese ha altresì colto l'occasione per condividere la preoccupazione, già manifestata dalle Sezioni unite con il citato precedente,

relativamente alle possibili ripercussioni sulla sicurezza dei traffici giuridici di un'eventuale indiscriminata estensione del perimetro delle nullità contrattuali oltre ai casi contemplati dalla legge.

Questa sanzione, infatti, dovrebbe costituire l'estrema ratio per reprimere patologie comportamentali ascrivibili alle parti, e non invece esporre il contratto a incertezze legate a eventi successivi che, come tali, non dovrebbero interferire con la sua validità. Se così fosse, del resto, nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, in presenza di un rischio concreto di accertamento giudiziale di invalidità per l'altra violazione delle regole comportamentali complesse e settoriali, come nel caso di specie.

Né, infine, questi rilievi possono essere superati, ad avviso del tribunale, mediante il richiamo alle disposizioni penali, atteso che la fattispecie di ricorso abusivo (articolo 1218 della legge fallimentare, oggi articolo 335 del Codice della crisi d'impresa e dell'in-

DOMANI CON IL SOLE

I focus dell'Esperto risponde partono da casa e condominio

Al via gli inserti speciali dell'Esperto risponde. Il Sole 24 Ore dedica, infatti, il mese di aprile a una serie di speciali con chiarimenti e approfondimenti.

Si parte domani con un primo fascicolo dedicato a Casa e condominio. Saranno approfondite le ultime novità in materia di bonus casa e affitti brevi, ma anche le questioni più recenti sul condominio. Nei successivi mercoledì si passerà a lavoro e pensioni, Fisco e partite Iva, per chiudere con novità e approfondimenti sulla famiglia. Temi di grande impatto, dunque, sui quali arriverà il

contributo dei chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore. Gli speciali saranno allegati al Sole 24 Ore nel giorno di uscita.



NT+ CONDOMINIO

Paga il compenso dell'amministratore anche chi rinuncia al superbonus
Non trattandosi di una spesa agevolabile, la quota va versata anche da chi ha

rinunciato alla detrazione usufruendo dell'accordo dell'assemblea.
di **Ivan Meo** e **Roberto Rizzo**
La versione integrale dell'articolo su: <https://condominio.ils24ore.com>

Continuità aziendale con la fusione della debitrice

Concordato preventivo

Al giudici spetta valutare la convenienza rispetto all'opzione liquidatoria

Nel panorama degli strumenti di regolazione della crisi, il concordato preventivo sta cambiando volto e non solo per l'introduzione dell'omologazione trasversale, ma anche per l'implementazione di soluzioni tecniche sempre più sofisticate. È il caso della vicenda al centro di una sentenza del Tribunale di Milano (22 gennaio 2026), fondata su una forma di continuità aziendale indiretta, secondo cui - al termine della durata quinquennale - viserebbe la fusione per incorporazione della debitrice nella società affiliata, controllata dalla stessa controllante della ricorrente. Non solo: le risorse per soddisfare i creditori anteverrebbero - oltre che dai canoni per l'affitto che mantengono per tutto l'arco del piano - da un finanziamento dell'affiliata, rispetto al quale si prevede la postergazione alla preventiva soddisfazione dei creditori.

Il tribunale si è soffermato sulla fattibilità del piano di una società operante nel mercato della distribuzione del caffè, intesa come non manifesta in contraddizione dello stesso traguardo del risanamento, per poi dedicarsi a verificare la ricorrenza dei requisiti ex articolo 112, comma 2, Codice crisi, e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (articolo 88, comma 4, Codice crisi).

Dopo aver confermato la fattibilità del piano - indagando le componenti di fisiologica incertezza legate all'assidui di cassa realizzati nell'arco del piano e alla disposizione dei creditori - si è ritenuto che non vi fossero elementi per affermare l'inettitudine a raggiungere l'obiettivo del risanamento. Pur residuando un margine fisiologico di rischio, i creditori, informati dei rischi, hanno espresso voto favorevole a maggioranza delle classi.

Quanto alla ricorrenza delle condizioni per l'omologazione trasversale nonostante il dissenso di alcune classi, tra cui l'Impi, i giudici hanno applicato i criteri previsti dall'articolo 112, comma 2, Codice crisi, verificando sia il rispetto della regola della priorità assoluta (Art) sul valore di liquidazione, sia quello della priorità relativa (Art) nel caso di concordato. In linea con la giurisprudenza, il Tribunale ha ribadito che il giudice non deve esaminare il merito della convenienza economica della proposta, se non nei limiti della manifesta inettitudine del piano, ma deve concentrarsi sulla correttezza delle regole di distribuzione e la comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Quest'ultimo passaggio è stato ritenuto decisivo, nel caso di specie, dai giudici, che hanno evidenziato come, nell'eventuale scenario liquidatorio, le risorse sarebbero state quasi tutte assorbite dai costi di procedura e dai crediti privilegiati di primo grado, riservando ai creditori soddisfatti esigue o del tutto nulle.

Infine, i giudici - in linea con l'esigenza di contenere i costi di procedura a vantaggio dei creditori - non hanno nominato un liquidatore, affidando il controllo e la gestione della liquidazione da parte del commissario giudiziale, con obblighi informativi periodici e un'attività di sorveglianza per gli anticipi rilevanti. È da tenere conto del fatto che la prevista cessione degli attivi strumentali rispetto alla continuità (già oggetto di perizia di stima) si profila marginale nell'economia del piano, comportando inoltre per circa undici milioni di debiti la perdita del concordato.

La decisione ben fotografa l'evoluzione del concordato a iter negoziale complesso, nel quale la finanza esterna, continuità aziendale e regole di priorità puntano a offrire ai creditori soluzioni per superare la crisi.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE

Il Gruppo Il Sole 24 ORE propone la realizzazione di una rivista regionale dedicata a enti locali, cittadini e imprese per favorire la trasparenza e il dialogo tra istituzioni e cittadini.

Il Bollettino della Regione è uno strumento strategico di comunicazione istituzionale che offre un aggiornamento puntuale e qualificato sulle principali **novità normative**, sugli **scenari economici** e sulle **dinamiche di sviluppo** territoriale e **innovazione** che interessano il tuo territorio.

Selezione e approfondisce i temi di maggiore rilevanza per **amministratori, dirigenti e stakeholder locali**, fornendo chiavi di lettura autorevoli e contenuti utili a supportare decisioni e programmazione strategica.



SCOPRI DI PIÙ
s24ore.it/bollettino

Gruppo Il Sole
24 ORE